

*Note all'art. 3:*

— Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10. Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, *ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane*, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'articolo 15 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15. Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto *la maggiore età* il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.”.

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'articolo 27 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000.”;

*Note all'art. 7:*

— Il testo del primo comma dell'articolo 51 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 51. Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato *e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane*.”;

*Note all'art. 8:*

— Il testo dell'articolo 54 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 54. Allo scopo di adeguare le finanze *dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane*, al raggiungimento delle finalità

ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

*Note all'art. 10:*

— Il testo dell'articolo 62 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 62. Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione *e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane*, delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salvo le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.”.

*Note all'art. 11:*

— Il testo dell'articolo 66 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 66. Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

*La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici.”.*

16G00168

## ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

### CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 27 luglio 2016.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.**

#### Art. 1.

##### *Istituzione e funzioni*

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».


2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica e alle implicazioni sociali e della sicurezza, in relazione:

1) alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie nonché alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;

2) alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici;

3) alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono impegnati in percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale;



4) alle forme di marginalità e di esclusione sociale, considerando anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi;

5) all'offerta formativa complessiva, fatta salva l'autonomia scolastica, alle reti tra scuole e tra queste e il territorio, ai livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici e al fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;

6) alla distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e alla situazione della mobilità;

7) alla distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;

8) alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose, alle strutture e alle politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché alla presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti stessi;

b) accertare il ruolo delle istituzioni territoriali (regioni, comuni, aree metropolitane, municipalità o circoscrizioni), le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, nonché la presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;

c) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadine e cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;

d) verificare lo stato di attuazione dei commi da 340 a 342 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l'istituzione di zone franche urbane finalizzate a contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale;

e) valutare le esperienze realizzate nelle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

f) riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie.

#### Art. 2.

##### *Composizione e durata*

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. La Commissione nella prima seduta elegge, ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

#### Art. 3.

##### *Poteri e limiti*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 4.

##### *Obbligo del segreto*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.



2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art. 5.

#### Organizzazione dei lavori

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione delle regioni, degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e povertà. La Commissione si avvale altresì dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 50.000 euro, di cui 20.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per l'anno 2017.

Roma, 27 luglio 2016

*La Presidente:* BOLDRINI

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati, doc. XXII, n. 65:*

Presentato dai deputati Lupi, Causin, Buttiglione e Bosco il 30 marzo 2016.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 aprile 2016, con il parere delle Commissioni II (Giustizia ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Affari sociali ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

*Camera dei deputati, doc. XXII, n. 69:*

Presentato dai deputati Costantino, Fassina, Airaudo, Scotto, Quaranta, D'Attorre, Duranti, Ferrara, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Placido e Ricciatti il 27 maggio 2016.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 giugno 2016, con il parere delle Commissioni II (Giustizia ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XII (Affari sociali ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il doc. XXII, n. 65, è stato esaminato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, nelle sedute del 3, 5, 12, 19, 24 maggio, 8, 14 giugno e, congiuntamente con il doc. XXII, n. 69, nelle sedute del 21 e 30 giugno, 7, 12, 19 e 21 luglio 2016.

Il testo unificato proposto dalla Commissione (doc. XXII, nn. 65-69-A) è stato esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 25 e 26 luglio 2016 e approvato il 27 luglio 2016.

16A05822

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 luglio 2016.

**Scioglimento del consiglio comunale di Carezzano e nomina del commissario straordinario.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carezzano (Alessandria) non è riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, neglignendo così a precisi adempimenti previsti dalla legge, aventi carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visti gli artt. 227, comma 2-bis, e 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato, quest'ultimo, con decreti del Ministro dell'interno in data 28 ottobre 2015 e 1° marzo 2016;

Considerato che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 entro i termini di legge, si applica la procedura prevista dall'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Considerato, altresì, che, in applicazione delle citate disposizioni, il prefetto di Alessandria ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

